



DETERMINA DEL RUP

Determina n° : 01/2023
Data : 05/01/2023
Ufficio : ACQUISTI E CONTRATTI

Acquisti superiori a 40.000 €

Premesso,

- che lo scrivente Dott. Ing. Walter Bresciani Gatti ricopre il ruolo di responsabile unico del procedimento (in acronimo «RUP») ai sensi dell'art. 31 rubricato *Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*, d.lgs. 50/2016 (*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*), in quanto nominato come da determina Amministratore Unico n. 12/2016 del 02/12/2016;
- che lo scrivente Dott. Ing. Walter Bresciani Gatti dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni di conflitto di interessi previste dall'art. 42 del D.Lgs. 50/2016;
- che ERSU S.p.A. (e nel seguito anche definita come: «la società») è attiva – ai fini del d.lgs. 50/2016 e nel seguito anche definito come «il codice appalti», in vigore dal 19/4/2016 ed oggetto dell' "Avviso di rettifica" pubblicato in GURI n. 164 del 15/7/2016 – nei settori ordinari di cui al servizio pubblico locale dei rifiuti solidi urbani di rilevanza economica a rete (RSU), ai sensi del d.lgs. 152/2006 rubricato *Norme in materia ambientale* e delle leggi regionali di attuazione (cfr. le l.r. 25/1998, 61/2007, 61/2014), quale società di capitali di diritto privato a partecipazione pubblica indiretta le cui azioni non sono quotate nei mercati regolamentati, la quale gode dei diritti speciali o esclusivi (nelle definizioni di cui al citato codice, art. 3 rubricato *Definizioni*, c. 1, lett. «lll» e «mmm»);
- che la capogruppo (di cui all'art. 2359 rubricato *Società controllate e società collegate* codice civile) denominata Retiambiente s.p.a. partecipata dai comuni dell'ATO Toscana Costa, è (al momento) retta sottoforma di società *in house* a totale partecipazione pubblica;

- che fino a quando sussisteranno le previsioni di cui alla precedente alinea ERSU S.p.A. rientra nel novero delle amministrazioni aggiudicatrici (*sub-centrali*) di cui all'art. 3, c. 1, lett. «a» del pluricitato codice;
- che, quindi, non trattasi di un ente pubblico territoriale attratto ai rigori del d.lgs. 267/2000 rubricato *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* (TUEL) ed in particolare alle previsioni dell'art. 192 rubricato *Determinazioni a contrattare e relative procedure*;
- che l'art. 32 rubricato *Fasi delle procedure di affidamento* del codice appalti, al c. 2 prevede che «2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte»;

preso atto,

- che ERSU S.p.A. (nel seguito anche definita come: «la società»), in qualità di amministrazione aggiudicatrice (ai sensi dell' art. 3 rubricato Definizioni, c. 1, lett. «a» e «o», d.lgs. 50/2016), opera nei settori ordinari (come da art. 3 citato, c. 1, lett. «gg» d.lgs. 50/2016) con prevalenza al servizio pubblico locale di rilevanza economica a rete rifiuti solidi urbani di cui al d.lgs. 152/2006 rubricato Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e art. 3-bis (Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali), l. 148/2011 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) e relative leggi regionali di esecuzione (dalla l.r. 25/1998, 61/2007, 61/2014);
- che, come già si diceva, non trattandosi di un ente pubblico territoriale, l'ordinamento di ERSU S.p.A., è quello – *pro-tempore* – sopra lumeggiato e che pertanto gli obblighi della deliberazione a contrattare sono da riferirsi, sulla base del vigente organigramma e relative deleghe, alla previsione della spesa ricompresa negli strumenti programmatici della società (ed in particolare al bilancio di previsione annuale) approvato dall'organo esecutivo della medesima;
- che all'appalto di cui trattasi sarà attribuito un CIG.

che l'oggetto della procedura riguarda:

un appalto una concessione

di opera e lavori forniture servizi progettazione

sotto ai 40.000 euro prima dell'Iva (vedi pag. 8) sopra ai 40.000 euro prima dell'Iva

sotto soglia comunitaria sopra soglia comunitaria

assistita non assistita da finanza di progetto;

- che la scelta della procedura interessa:

un acquisto diretto (vedi pag. 8)

sopra ai 40.000 euro ma effettuato in via diretta per urgenza indifferibile per cause esterne alla società

- aperta
- ristretta
- negoziata previa pubblicazione di un bando di gara
- negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;

considerato,

- l'art. 3 citato, c. 1, lett. «ff», d.lgs. 50/2016, art. 36 rubricato *Contratti sotto soglia* del citato decreto, al c. 2, lett. a) prevede che: «2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta»;
- l'art. 3 rubricato *Tracciabilità dei flussi finanziari*, d.lgs. 136/2010 rubricato *Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*, il quale prevede che: «1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti.
4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante

bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste Italiane S.p.A, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento.

6. Comma abrogato dal d.l. 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2010, n. 217.

7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto»;

- che (ai sensi dell'art. 59 rubricato *Scelta delle procedure*, codice appalti) la motivazione della scelta della procedura aperta (art. 60 rubricata *Procedura aperta*, codice appalti), è da individuarsi nella celerità della medesima nell'apertura a tutti gli operatori economici di settore interessati per disporre di offerte accompagnate dalle informazioni richieste per la selezione qualitativa;
- che (ai sensi dell'art. 59 rubricato *Scelta delle procedure*, codice appalti) la motivazione della scelta della procedura ristretta (art. 61 rubricato *Procedura ristretta* codice appalti), è da individuarsi nella complessità dell'appalto nelle necessità di ammettere alla procedura i soli operatori economici in possesso dei requisiti di ammissione;

- che (ai sensi dell'art. 59 rubricato *Scelta delle procedure*, codice appalti) la motivazione della scelta della procedura negoziata previa pubblicazione di un bando (art. 62 rubricato *Procedura competitiva con negoziazione*, codice appalti) in quanto le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte senza adottare soluzioni; immediatamente disponibili; implicano progettazione o soluzioni innovative; l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi; le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall'amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, a una valutazione tecnica europea, a una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell'allegato XIII rubricato *Definizione di talune specifiche tecniche* al citato codice appalti;
- che (ai sensi dell'art. 59 rubricato *Scelta delle procedure*, codice appalti) la motivazione della scelta della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando (art. 63 rubricato *Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara*, codice appalti, in quanto trattasi di un «contratto di lavori, forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili ai sensi rispettivamente dei commi 3 e 4. In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto»;

che la rinuncia alla negoziazione si applica solamente alla procedura previa pubblicazione di un bando (art. 62 del codice appalti) in quanto il dettato del c. 8 di detto articolo non risulta previsto nel successivo art. 63 riferito alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando;

noto che nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata:

qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta. Un'offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è, quindi, manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l'operatore economico interessato deve o può essere escluso ai sensi dell'articolo 80 rubricato *Motivi di esclusione* o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 83 rubricato *Criteri di selezione e soccorso istruttorio* del codice appalti;

quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:

- lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;
- la concorrenza è assente per motivi tecnici;
- la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.

Le eccezioni di cui alle ipotesi precedenti si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;

nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici.

Nel caso di appalti pubblici di forniture, la procedura di cui al presente articolo è, inoltre, consentita nei casi seguenti:

qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;

nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;

per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;

per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali;

la procedura di cui trattasi è, altresì, consentita negli appalti pubblici relativi ai servizi qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso. In quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati;

la procedura di cui trattasi può essere utilizzata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59 rubricato *Scelta*

delle procedure, comma 1, codice appalti. Il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura di cui trattasi e' indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35 rubricato *Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti*, comma 1, codice appalti. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale;

le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno 5 (cinque) operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.

L'amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell'articolo 95 rubricato *Criteri di aggiudicazione dell'appalto*, codice appalti previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione.

che, nella fattispecie sotto ai 40.000 euro prima dell' Iva sotto soglia comunitaria, lo *screening* tra gli operatori economici individuati trova motivazione

nella geolocalizzazione dei medesimi e quindi al fattore della distanza e quindi dei costi e dei tempi correlati;

nello spettro delle dimensioni dei medesimi proporzionalmente correlate ai fabbisogni della società;

nel *mix* della loro dimensione per cifra di attività;

nel *mix* del *know how* posseduto così come desumibili dalle informazioni acquisite *on line*;

nella celerità di consegna;

sul grado di notorietà e serietà.

Acquisti inferiori a 40.000 €

— Per acquisti inferiori ai 40.000 €, sotto il profilo della motivazione (sul solco dell'art. 3 rubricato Motivazione del provvedimento, l. 241/1990 rubricata Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e dell' art. 1, c. 553, l. 147/2013 rubricata Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)) si precisa che:

trattasi di

opera lavori forniture servizi progettazione

trattasi di opere lavori; per la cui realizzazione:

- la società non dispone del relativo *know how* conoscitivo;
- la società non dispone delle necessarie risorse umane interne;
- la società non dispone delle relative attrezzature specialistiche;
- la società non può, considerati i relativi programmi dei lavori, porre nel rispetto di tale cronogramma, a disposizione:
 - le risorse umane necessarie;
 - le relative attrezzature specialistiche;
- sussistendo l'urgenza per fatti alieni alla società, garantirne l'esecuzione se non in una logica *buy*;
- sono stati richiesti due o più preventivi e si è scelto quello economicamente più conveniente;
- _____;

trattasi di forniture,

- i cui consumi annui o le cui previsioni dei fabbisogni annui, sono tali da esaurirne i volumi con l'ordine di cui trattasi;
- i cui prodotti (o soluzioni) non possono essere realizzati all'interno (in una logica *make*) per carenza di:
 - know how*;
 - attrezzature;
- ovvero di attrezzature disponibili nel rispetto dei cronoprogrammi di cui trattasi;
 - risorse umane
 - ovvero di risorse umane disponibili nel rispetto dei cronogrammi di cui trattasi;
- sussiste l'urgenza garantibile solo in una logica *buy* in quanto

_____;

sono stati richiesti due o più preventivi e si è scelto quello economicamente più conveniente;

trattasi di servizi, **di progettazione,**

la cui fruizione annua o le cui previsioni di fruizione annua, sono tali da esaurirsi all'interno dell'ordine di cui trattasi;

per i quali non si dispone del relativo *know how*:

in quanto tale;

ovvero, in una logica di analisi costi – benefici (ACS) tale *know how* non è acquisibile ispirandosi a principi di economicità e di sana gestione;

non sviluppabili all'interno per carenza di risorse umane specificatamente dedicabili:

in quanto tali;

ovvero disponibili nel rispetto dei cronoprogrammi di cui trattasi;

non sviluppabili all'interno per carenza di risorse informatiche, a livello di:

hardwares dedicati;

softwares applicativi;

ovvero, in una logica ACS, tale da sostenerne ed ammortizzarne il relativo investimento;

sono stati richiesti due o più preventivi e si è scelto quello economicamente più conveniente;

_____.

visto,

— la l. 241/1990 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*) ed in particolare gli artt. 1 (*Principi generali dell'attività amministrativa*) e 3 (*Motivazione del provvedimento*);

— il d.lgs. 33/2013 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*);

— la l. 190/2012 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*);

— l'art. 1, c. 553, l. 147/2013 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)*);

— il d.lgs. 50/2016 (*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure*

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);

- lo statuto della presente società;
- l'organigramma gerarchico-funzionale della presente società;

ritenuto,

- di avere fornito ampia motivazione sui presupposti di fatto e di diritto alla base della motivazione del presente atto,

DETERMINA

- 1) di ritenere quanto esposto nella precedente parte narrativa come parte integrante e sostanziale della presente parte deliberativa;
- 2) di approvare la presente determina.

IL RUP

Dott. Ing. Walter Bresciani Gatti